

ALLEGATO 5

SCHEMA DI CONTRATTO

L'anno_____, il giorno___del mese di_____, in Vallo della Lucania, presso la sede legale della Comunità Montana Gelbison e Cervati, sono presenti:

- Il/la Sig./Sig.ra_____, nato a _____() il_____, C.F.: _____, nella sua qualità di_____, nel contesto del presenteatto indicato per brevità come “Amministrazione”, codice fiscale 84001940653,

E

- la società_____con sede legale in_____, Via _____n°_____, iscritta al n._____del Registro delle Imprese di _____, codice fiscale_____e partita IVA_____– dall'altra parte - nella persona di_____nato a _____() il_____, C.F.: _____ che interviene in qualità di _____, di seguito indicato per brevità come “Impresa”,

PREMESSO CHE

1. l'Amministrazione, con determina a contrarre prot. n. _____ del _____, ha manifestato l'intendimento di avviare una procedura ad evidenza pubblica “aperta” ai sensi dell'articolo 60, comma 1, del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016, per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato e servizi connessi nell'ambito del progetto “AIB 2022”;
2. l'Amministrazione ha proceduto mediante apposito bando di gara all'esperimento del relativo appalto;
3. la predetta gara è stata aggiudicata alla società_____;
4. l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
5. l'Impresa espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi “solari” ove non diversamente stabilito;
6. valgono le seguenti definizioni:
 - per “Committente” si intende la “Comunità Montana Gelbison e Cervati”;
 - per “scheda mensile riepilogativa” si intende la scheda indicante le ore lavorate (e le prestazioni da rimborsare con fatturazione separata) che sarà compilata mensilmente dal RUP e sarà trasmessa all'Impresa entro l'8° giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento;

7. L'Unione Europea ha emanato il regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche in materia di trattamento dei dati personali e sulla libera circolazione di tali dati ("GDPR");
8. l'articolo 28.3 del GDPR prevede che il trattamento dei dati personali sia disciplinato da un contratto scritto che definisca alcune informazioni riguardanti il trattamento e contenga determinate disposizioni, come qui descritto in seguito; nell'ambito delle attività affidate dall'Amministrazione ovvero quelle che potranno essere affidate dall'Amministrazione in vigenza di Contratto è previsto che vengano trattati dati personali disciplinati dal GDPR.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. L'Amministrazione, nell'interesse proprio, affida all'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati nell'OT da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico:
 - a) l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato e servizi connessi (ricerca, selezione, formazione e gestione amministrativa e giuridica del personale da somministrare da parte dell'impresa), nell'ambito del Progetto "AIB 2022", con termine fissato al _____.
2. Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente contratto e nel Capitolato tecnico.
3. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico.
4. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati presso le sedi indicate nel Capitolato Tecnico.
5. Sono designati quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il Geom. Raffaele Passarelli e quale responsabile dell'esecuzione ai sensi degli artt. 101 e 111 del D. Lgs. n. 50/2016 il Geom. Guida Michele.
6. L'Impresa comunica alla Committente che il Responsabile del Contratto, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto, è il sig./dott. _____

ARTICOLO 2 – VALIDITA' E DURATA CONTRATTUALE

1. Il presente contratto ha validità per il Fornitore dalla data della sua sottoscrizione e, per

l'Amministrazione, dalla data di registrazione presso gli organi competenti; l'Amministrazione darà tempestiva comunicazione al Fornitore dell'avvenuta registrazione.

2. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8 dell'art. 32 D. Lgs. N. 50/2016.
3. Considerato che il presente contratto è stipulato nell'ambito del Progetto "VIVERE L'AMBIENTE 2022", la sua durata complessiva è di circa mesi quattro, che decorrono dalla "Data di avvio".
4. La Committente si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore.
5. L'Amministrazione si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo PEC al Fornitore, prorogandola per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione.
6. Qualora circostanze speciali impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, l'Amministrazione si riserva di sospendere l'esecuzione delle stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016

ARTICOLO 3 – RESPONSABILE DEL CONTRATTO

1. Il Fornitore si impegna a fornire, entro 5 cinque giorni lavorativi dalla data di stipula del contratto, il nominativo del Responsabile del Contratto, preposto alla sovrintendenza dell'esecuzione del presente contratto, impegnandosi altresì a comunicare tempestivamente all'Amministrazione eventuali variazioni del suo nominativo. Il Responsabile del Contratto sarà l'interlocutore dell'Amministrazione per qualsiasi adempimento contrattuale inerente al servizio e garantirà la corretta organizzazione dello stesso servizio nonché, in particolare, l'assoluta e continua indipendenza tra il personale del Fornitore e quello dell'Amministrazione.
2. In considerazione di quanto precede, il Responsabile del Contratto, per quanto di propria competenza, attiverà all'interno dell'Impresa e altresì nell'ambito dei rapporti tra l'Impresa e l'Amministrazione, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione della Somministrazione, non siano, né si ritengano, in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte dell'Amministrazione, ovvero ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte dell'Amministrazione, ovvero iii) inserite nell'organizzazione dell'Amministrazione.
3. L'impresa è, inoltre, tenuta a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta

modifica.

ARTICOLO 4 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016.
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) D. Lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, di chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016
4. Inoltre, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, l'Amministrazione potrà imporre al Fornitore un aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Si precisa che, in caso di diminuzione delle prestazioni, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base del corrispettivo d'Agenzia.
5. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non approvata dall'Amministrazione nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, a carico del Fornitore, l'obbligo di rimessa in pristino della situazione preesistente.
6. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, D. Lgs. 50/2016.
7. L'amministrazione si riserva di ricorrere anche all'art. 63 del D.Lgs. 50/2016, al ricorrere dei relativi presupposti di legge.

ARTICOLO 4 – OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, così come meglio definito nell'OT, nel Capitolato Tecnico, nonché i connessi oneri assicurativi.
2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché

secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Committente.

3. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
5. L'Impresa si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
6. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
7. Ai sensi di quanto stabilito all'art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, la Committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine, il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.
8. L'impresa è tenuta a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

ARTICOLO 5 - SUBAPPALTO

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, si è riservata di affidare in subappalto, in misura non superiore alla percentuale ammessa ex lege, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: .
- 2...

ARTICOLO 6 - RISORSE IMPIEGATE DALL'IMPRESA

1. I lavoratori somministrati che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto dovranno

rispondere alle caratteristiche descritte nell'Appendice I del Capitolato Tecnico.

2. Per le prestazioni richieste, l'Aggiudicatario si obbliga ad avvalersi di personale specializzato dotato delle certificazioni richieste nella documentazione di gara con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.
 3. L'Impresa, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione all'Amministrazione e consegnare a quest'ultima, con un preavviso di 3 giorni solari, il curriculum della nuova figura professionale.
 4. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 3 del presente articolo, la Committente si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta, entro il termine di 3 giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum.
 5. Ove la Committente ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di ulteriori 3 giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
 6. L'Impresa riconosce all'Amministrazione la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fossero ritenute non idonee alla perfetta esecuzione della fornitura. In tal caso il Fornitore si obbliga a procedere alla sostituzione delle risorse entro il termine di 3 giorni dalla comunicazione via PEC da parte dell'Amministrazione e a garantire la continuità del team di lavoro.
 7. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione ed autorizzazione della Committente, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di 3 giorni solari, di effettuare una ritenuta con le seguenti modalità:
-
8. L'Impresa prende atto che la Committente, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati al Contratto.
 9. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
 10. L'Amministrazione si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile del Contratto, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento.
 11. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
 12. L'Impresa è obbligata ad osservare scrupolosamente quanto stabilito all'art. 30, co. 3, D. Lgs.

50/2016 e comunque tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.

13. L'Impresa si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano l'Impresa anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
14. È a carico dell'Impresa l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tal fine esso adotterà, tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone all'Amministrazione, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne l'Amministrazione da qualsivoglia onere e responsabilità. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Amministrazione.
15. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

ARTICOLO 7 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. In corso di contratto, la Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a riscontrare che l'oggetto del contratto, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi Allegati. Il tutto nelle modalità e termini stabiliti nella documentazione di gara.
2. Il Direttore dell'esecuzione con cadenza mensile e, comunque, non oltre l'8° giorno lavorativo successivo alla fine del mese di riferimento:
 - effettuerà la verifica di conformità sulle attività svolte dall'agenzia;
 - quantificherà le ore di lavoro effettivamente svolte dai lavoratori somministrati e gli elementi che saranno oggetto di rimborso e/o di fatturazione separata.
3. A tal fine il Direttore dell'esecuzione sottoscriverà un'apposita scheda ("scheda mensile riepilogativa") indicante le ore lavorate (e le prestazioni da rimborsare con fatturazione separata) che sarà trasmessa all'Agenzia, entro l'8° giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento.
4. La data di trasmissione di tale "scheda mensile riepilogativa" è da considerare "data di accettazione del servizio", ai fini della successiva fatturazione.
5. Le verifiche, in corso di esecuzione del contratto, verranno ripetute con cadenza mensile. Nel

caso di esito positivo di ogni verifica di conformità, la data di trasmissione di ogni “scheda mensile riepilogativa” compilata dal Direttore dell'Esecuzione e contenente le informazioni di cui al precedente comma 3 verrà considerata quale “Data di Accettazione del Servizio”, relativamente alle attività verificate da parte della Committente.

6. Nell'ipotesi in cui la verifica di conformità dia esito negativo, al punto da configurare grave inadempimento, la Committente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'articolo 14 delle condizioni generali, “Risoluzione”, nonché dell'art. 1456 c.c..

7. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.

8. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, la Committente rilascerà il “certificato di verifica di conformità” qualora risulti che il fornitore abbia regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 102, D.Lgs. n. 50/2016.

9. Su richiesta dell'Impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'A.N.AC.. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità positiva di tutte le prestazioni oggetto del contratto di cui all'art. 1 S.

ARTICOLO 8 – PENALI

1. Sia le penali previste all'interno del presente Contratto, sia quelle previste nel Capitolato Tecnico verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 15 gg. dalla stessa contestazione.
2. Ferma restando l'applicazione delle penali previste all'interno del presente Contratto (Condizioni Generale e Condizioni Speciali) e all'interno del Capitolato Tecnico, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
4. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Committente dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
5. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale “Importo globale massimo e Corrispettivo”, comma 1, la Committente ha facoltà in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.
6. Nel caso in cui, come previsto al paragrafo II.D, n. 7 dell'Allegato privacy, allegato al Contratto, all'esito delle verifiche, ispezioni, audit e assessment compiute dall'Amministrazione o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Responsabile dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad

assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", l'Amministrazione applicherà all'Impresa – Responsabile del trattamento, una penale pari all'10 per mille del corrispettivo contrattuale di cui all'art. 23, per ogni giorno necessario per il Fornitore per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all'art. 25 "Condizioni particolari di risoluzione".

ARTICOLO 9 - IMPORTO GLOBALE MASSIMO E CORRISPETTIVO

1. Il valore stimato del Contratto è pari ad Euro _____, IVA esclusa. Tale importo include il monte retributivo/contributivo da corrispondere ai lavoratori somministrati presso l'Amministrazione, ivi compreso il corrispettivo offerto in sede di gara (indicata al successivo comma 2), nonché della prestazione di tutti i servizi connessi e indicati nel Capitolato Tecnico.
2. Detto importo ha carattere presuntivo, poiché il numero di risorse, la durata delle singole missioni di somministrazione, ed il relativo valore delle retribuzioni e contribuzioni, sarà determinato sulla scorta dei contratti di somministrazione effettivamente attivati nonché dalla loro effettiva durata. L'importo indicato, pertanto, non è in alcun modo impegnativo e vincolante per l'Amministrazione.
3. il corrispettivo offerto in percentuale in sede di gara è pari a _____ <indicare in cifre e lettere percentuale offerta in sede di gara>.
4. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
5. Il corrispettivo è accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.

ARTICOLO 10 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. L'emissione delle fatture avverrà con le seguenti modalità:
 - l'Impresa potrà emettere fattura (per la parte concernente le ore di lavoro ordinarie) a termine del mese di riferimento, a decorrere dalla relativa "Data di accettazione del servizio" di cui al Capitolato Tecnico;
 - l'Impresa potrà emettere fattura (per la parte concernente le ore di lavoro straordinarie) a termine del mese di riferimento, a decorrere dalla relativa "Data di accettazione del servizio" di cui al Capitolato Tecnico;
 - l'Impresa potrà emettere fattura (per la parte concernente la fatturazione separata di cui al Capitolato Tecnico) a termine del mese di riferimento, a decorrere dalla relativa "Data di accettazione del servizio" di cui al Capitolato Tecnico.
2. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la

Committente procederà ad acquisire, <eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore>, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.

3. La Committente, al ricorrere dei presupposti di legge, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

4. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

5. Si precisa che:

- le fatture per ore ordinarie e straordinarie dovranno essere prodotte unitamente e in conformità alla "scheda mensile riepilogativa" sottoscritta dal Direttore dell'Esecuzione per il mese di riferimento;
- le fatture per rimborso (fatturazione separata) dovranno essere prodotte unitamente alla documentazione utile ai fini della comprova degli avvenuti pagamenti.

6. Le predette fatture - corredate della documentazione in precedenza espressa – saranno pagate entro 30 giorni, secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs 231/2002 e smi.

7. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. La dichiarazione sul conto corrente dedicato che dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul detto conto, nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire alla Committente entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.

8. Il Fornitore, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. n. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente.

9. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero

dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

10. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 105, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, si procederà secondo quanto previsto dal presente contratto.

11. <eventuale, nel caso in cui aggiudicatario sia un RTI: Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.

ARTICOLO 11 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con Pec o fax qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105,

7. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/le variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.